

BREVE COMMENTO ALLA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE
CASS. PEN. N. 1626 del 24.09.2020

Il rapporto regola-eccezione tra l'art. 582 c.p.p. e l'art.311 c.p.p. alla luce dell'orientamento della cassazione penale SS.UU. 24.09.2020 n. 1626.

“Il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, c.p.p., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo”

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel caso di specie, sono state chiamate a confrontarsi su una delicata *quaestio iuris* concernente **l'applicabilità dell'art. 582, comma 2, c.p.p. alle modalità di presentazione del ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame ovvero, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura.**

Tale questione, era già stata, in precedenza, affrontata dalle Sezioni Unite ma con soltanto con riferimento alla richiesta di riesame e all'appello cautelare.

Il quesito che si è ritenuto necessario sottoporre all'attenzione della Suprema Corte di Cassazione era il seguente: “se il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura dovesse essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale o, comunque, dell'organo giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato ovvero possa essere presentato dal difensore dell'interessato anche presso le cancellerie degli organi giudiziari, o presso l'agente consolare, dei luoghi di cui all'art. 582, comma 2, c.p.p.”.

In particolare, su tale quesito si sono fronteggiati due diversi orientamenti giurisprudenziali.

Secondo un primo orientamento, si riteneva radicalmente inammissibile la presentazione del ricorso cautelare mediante deposito presso la cancelleria di un giudice diverso da quello che aveva emanato il provvedimento impugnato.

Un secondo indirizzo interpretativo maggioritario, si affiancava al primo stabilendo che la presentazione del ricorso cautelare per cassazione presso un giudice diverso non costituisse, di per sé, causa di inammissibilità; allo stesso tempo, tale orientamento individuava la necessità che l'atto pervenisse nella cancelleria del giudice *a quo* nel termine descritto dall'art. 311 c.p.p., ossia entro dieci giorni.

Con la sentenza in commento, **le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto optando per il secondo orientamento**, affermando il seguente **principio di diritto secondo cui**:

“il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo”.

La vicenda processuale oggetto del presente commento trae origine da un ricorso per cassazione depositato avverso il provvedimento del Tribunale del riesame, che aveva accolto solo parzialmente la richiesta presentata da M.B.. Nella fattispecie, **tale ricorso veniva depositato presso la cancelleria del Tribunale di Locri anziché presso il Tribunale di Reggio Calabria, dinanzi al quale si era svolto il giudizio di riesame e perveniva al giudice che aveva emesso il provvedimento solo dopo la scadenza del termine indicato dall'art. 311, comma 1, c.p.p.**

In considerazione della questione e del già citato contrasto giurisprudenziale, la III Sezione della Corte di Cassazione assumeva una posizione particolarmente critica nei confronti del “rigido formalismo” su cui si sono più e più volte orientati, in precedenza, gli Ermellini. Infatti, a fronte dei due orientamenti giurisprudenziali precedentemente richiamati (Cfr. Cass. pen., Sez. VI, sent. 23 marzo 2017, n. 29477, Di Giorgi; Cass. pen., sez. I, sent. 17 novembre 1992 (dep. 1993), n. 4706; Cass. pen. Sez. II, sent. 20 marzo 1991, n. 2056), la posizione condivisa dalla III Sezione della Corte di Cassazione si poneva al di fuori di tali indirizzi, non ritenendo appunto soddisfacenti tali conclusioni e proponendo una diversa lettura sistemica

della norma che, richiamando i principi del *favor impugnationis*, arrivava ad escludere il contenuto precettivo di cui al comma 3 dell'art. 311 c.p.p..

Secondo tale interpretazione, di fatto, l'applicazione dell'art. 582 c.p.p., circa la possibilità di presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di pace del luogo dove le parti private e i difensori si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero, non poteva essere confinata ai soli procedimenti di riesame e di appello cautelare, ma doveva, allo stesso modo, avere ad oggetto il ricorso per cassazione in materia *de libertate*.

A fronte, dunque, del contrasto giurisprudenziale emerso, ed aderendo ad un'opzione ermeneutica evidentemente ispirata al principio del *favor rei* e del *favor impugnationis*, la III Sezione della Corte di Cassazione rimetteva, pertanto, la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Si ritiene opportuno ripercorrere l'analisi condotta dai giudici di legittimità, al fine di comprendere meglio le motivazioni della decisione delle SS.UU. ed il principio di diritto affermato

In particolare, l' "*incertezza applicativa*" individuata nell'ordinanza di rimessione trova a fondamento un dibattuto coordinamento tra l'art. 582 c.p.p., norma generale sulle impugnazioni, e l'art. 311 c.p.p., che disciplina il ricorso cautelare per Cassazione.

L'art. 582 c.p.p., come già detto, prevede la possibilità, per le parti private ed i difensori, di presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ed evidenzia inoltre che in tale caso l'atto dovrà immediatamente essere trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Il seguente **art. 583 c.p.p.** aggiunge che le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata, possibilità, peraltro, concessa anche in materia di misure cautelari per la richiesta di riesame, stabilendo che l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.

L'art. 311 c.p.p., con riferimento al ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia cautelare, dispone che le parti legittimate possono ricorrere entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento; entro gli stessi termini, l'imputato e il suo difensore possono proporre il ricorso per cassazione *per*

saltum direttamente contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. In merito, invece, alla presentazione del ricorso, lo stesso art. 311, al comma 3, prevede che debba essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, ovvero, in caso di ricorso diretto, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza.

La soluzione prospettata dalle Sezioni Unite rispetto a tale coordinamento si orienta sulla seguente premessa: la giurisprudenza della Corte è costante nel rimarcare **l'autonomia delle modalità di presentazione dell'impugnazione indicate dall'art. 311 c.p.p. rispetto alla regola generale prevista dagli artt. 582 e 583 c.p.p.**

È, infatti, tale principio che porta le Sezioni Unite a disattendere, immediatamente, la diversa lettura dell'art. 311 c.p.p. proposta nell'ordinanza di rimessione.

Si richiama, anzitutto, l'art. 12 preleggi, il quale dispone *“l'impossibilità, nell'applicazione della legge, di attribuire ad essa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”*.

Come affermato da recente giurisprudenza, con riguardo al luogo di presentazione del ricorso cautelare il comma 3 dell'art. 311 c.p.p. rappresenta “un'autonoma disposizione il cui contenuto è solo in parte coincidente con la disposizione generale di cui all'art. 582 c.p.p.”. Ciò che dunque viene ribadito più volte dalle Sezioni Unite è l'evidente intento del legislatore di indicare autonome forme per la presentazione del ricorso cautelare, escludendo quindi intenzionalmente ed in maniera chiara l'applicazione della regola generale di cui all'art. 582 c.p.p., in considerazione dell'urgenza della trattazione delle questioni attinenti a tale profilo. A conferma di tale intenzione, nella seconda parte del comma 3 si onera il giudice della cancelleria che riceve l'atto di curare che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale trasmetterà, entro il giorno successivo, gli atti alla Corte di Cassazione.

Sempre al fine di discostarsi dall'orientamento condiviso nell'ordinanza di rimessione, le Sezioni Unite evidenziano come la scelta di aderire ad una tale lettura dell'art. 311 c.p.p. significherebbe privare la stessa norma di concreta utilità o comunque individuare una sua “non necessità” nel nostro sistema, in quanto, “nel silenzio della legge, sarebbero valse comunque gli ordinari criteri che regolano le modalità di presentazione del ricorso in cassazione”.

Tale interpretazione, di fatto, renderebbe parzialmente ripetitiva la disposizione in esame, nonché priva di funzione precettiva o esplicativa, in pieno contrasto con il c.d. *“criterio di economicità dell'interpretazione”*.

Per quanto concerne, invece, il richiamo al principio del *favor impugnationis*, si afferma come tale principio non possa mai condurre ad un travalicamento dei limiti posti in essere dal legislatore, e dunque al di fuori dai “rigorosi limiti rappresentati dalla natura intrinseca del mezzo di impugnazione”. Ne deriva, inevitabilmente, l'impossibilità di applicare i principi di cui all'art. 582 c.p.p. per quanto concerne il luogo della presentazione del ricorso cautelare per Cassazione.

Con riguardo alla possibile violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e dell'art. 6 CEDU individuata nell'ordinanza di rimessione, rimarcata inoltre dalla presunta disparità di trattamento tra coloro che intendono proporre ricorso *per saltum* e coloro che invece scelgono il rimedio del riesame o dell'appello cautelare, le Sezioni Unite sottolineano come tale violazione sia esclusa a fronte della discrezionalità rimessa al legislatore in materia di modalità di presentazione dell'impugnazione. Come già affermato precedentemente, le scelte del legislatore rispetto alle specifiche ed autonome modalità di presentazione del ricorso cautelare per cassazione si riconoscono nelle ragioni di urgenza della trattazione delle questioni attinenti e tali scelte rimangono insindacabili.

La diversa disciplina della presentazione tra riesame e ricorso per Cassazione non può effettivamente costituire una lesione ai principi costituzionali, rappresentando il ricorso *per saltum* “*un'opzione aggiuntiva per la difesa, alternativa al riesame*”. Allo stesso modo, non è possibile ravvisare alcun contrasto con i principi del giusto processo individuati dalle fonti sovranazionali, in quanto la stessa CEDU riconosce ampia discrezionalità agli Stati sulle modalità di impugnazione, salvo che tali modalità non finiscano per pregiudicare il c.d. “*diritto a un tribunale*”. Nella questione esaminata, tale compressione è senz'altro da escludere a fronte di un termine congruo, di dieci giorni, che viene concesso per il ricorso cautelare per Cassazione.

Disattendendo e negando definitivamente validità alla posizione condivisa nell'ordinanza di rimessione, alle Sezioni Unite restava dunque la scelta di validare l'indirizzo interpretativo “formalista” oppure di propendere verso l'orientamento giurisprudenziale “sostanzialista”: in altre parole, si trattava di comprendere quale fosse la sorte dell'atto presentato presso un giudice diverso, ma pervenuto comunque entro il termine di dieci giorni presso il giudice a quo.

Richiamato dunque tale contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite riconoscevano che la soluzione “sostanzialista” dovesse avere la meglio. In particolare, si stabiliva come solo l'inosservanza del termine di presentazione determinasse l'inammissibilità del ricorso, ed il

luogo di presentazione del ricorso rilevasse appunto per la verifica della sua tempestività, in quanto il termine di presentazione doveva essere computato tenendo conto della data in cui l'atto materialmente perveniva nella cancelleria del giudice *a quo*.

Da tale principio di diritto, si può facilmente dedurre che il rischio della tardività del ricorso ricadrà sulla parte che lo ha presentato presso la cancelleria del giudice *a quem*, rischio che si concretizzerà nell'inammissibilità nel caso in cui tale ricorso non pervenisse poi entro il termine di dieci giorni presso il giudice *a quo*. Evidentemente, nel caso in cui l'interessato decida di non seguire le regole indicate per la presentazione dell'impugnazione – che, si ribadisce ancora una volta, imporrebbero l'obbligo di presentare il ricorso presso il giudice *a quo* – si assumerà il rischio che tale ricorso non venga poi trasmesso al giudice competente entro il termine previsto. Di fatto, in questo caso non potrà essere in alcun modo invocato l'obbligo di tempestiva trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice competente, obbligo previsto esclusivamente dall'art. 582 c.p.p.

Dopo aver affermato tale principio del diritto, le Sezioni Unite rilevavano come il ricorso presentato nel caso di specie non potesse che essere da ritenersi inammissibile, in quanto pervenuto alla cancelleria del giudice *a quo* oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 c.p.p.

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite si ritrovano ad affrontare ancora una volta la delicata questione di diritto che riguarda, in linea generale, il coordinamento tra la disciplina dei rimedi contro i provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale e le norme generali sulle impugnazioni penali.

Di fatto, le stesse Sezioni Unite si erano già pronunciate in merito a tale difficile rapporto con riguardo alla presentazione della richiesta di riesame e dell'appello contro le misure cautelari personali (Cass. Pen., Sez. Un., 11 giugno 1991, n. 11) e, ancor più recentemente, con riferimento alla richiesta di riesame contro le misure cautelari reali (Cass. Pen., Sez. Un., sent. 22 giugno 2017, dep. 13 ottobre 2017, n. 47347).

Risulta evidente come, in entrambe le pronunce, i giudici di legittimità avevano ammesso la possibilità di presentare la richiesta di riesame anche ad un giudice diverso da quello che aveva emesso il provvedimento (secondo quanto disposto dall'art. 582, comma 2, c.p.p.); in tali occasioni, le Sezioni Unite si erano espresse sottolineando che l'inosservanza del termine di presentazione comportasse inevitabilmente l'inammissibilità di tale richiesta, ma che non fosse necessario, per la sua tempestività, che l'atto pervenisse entro lo stesso termine presso la cancelleria del giudice *a quo*.

Le Sezioni Unite, nel caso di specie, **con la Sent. 24.09.2020 n. 1626**, affrontando stavolta la questione con riferimento al ricorso cautelare per cassazione, si discostano da tali conclusioni.

Le ragioni, a parere di chi scrive, risultano comunque condivisibili, se si tiene conto della formulazione dell'art. 311 c.p.p. che ha, di fatto, condotto gli Ermellini ad una soluzione che, pur rigettando un'interpretazione fin troppo rigida della disposizione, ha inteso valorizzare la scelta del legislatore nella previsione di distinte forme per la presentazione del ricorso cautelare per cassazione.

Più precisamente, per la richiesta di riesame delle misure cautelari personali e reali, rispettivamente l'art. 309, comma 4, c.p.p. e l'art. 324, comma 2, c.p.p. operano un espresso rinvio alle forme previste dalla norma generale sulle impugnazioni di cui all'art. 582 c.p.p. Con riferimento al ricorso per cassazione, invece, l'art. 311, comma 3, c.p.p., come già sottolineato, rappresenta per come è formulato un'autonoma disposizione il cui contenuto è in parte coincidente con quanto previsto dall'art. 582 c.p.p., ma che a questo non fa specifico rinvio.

Tale mancato richiamo, assume per le Sezioni Unite un pregnante significato, che viene interpretato in maniera opposta rispetto a quanto invece viene affermato dalla III Sezione della Corte di Cassazione nell'ordinanza di rimessione.

In quest'ultima, infatti, il mancato richiamo delle forme previste dall'art. 582 c.p.p. si risolveva nell'applicabilità delle stesse, a fronte del principio secondo cui le eccezioni ai principi generali che governano le impugnazioni devono sempre essere espresse.

Le Sezioni Unite, invece, disattendono del tutto questa interpretazione, ed evidenziano che il legislatore, non effettuando tale richiamo, aveva inteso appunto limitare la regola generale per la presentazione del ricorso per cassazione, rivisitandola a ragione di maggiore efficienza e tempestività della trattazione.

La disposizione appare infatti più che chiara in merito alle modalità e al luogo ove tale ricorso dovrà essere presentato e non potrà essere interpretata altrimenti.

Sebbene l'inapplicabilità dell'art. 582 c.p.p. trovi giustificazione, stavolta, nel mancato richiamo della norma all'art. 311 c.p.p., è opportuno soffermarsi, seppur brevemente, sulle ragioni di celerità ed urgenza che secondo le Sezioni Unite legittimano l'interpretazione restrittiva dell'art. 311 c.p.p., nonché l'autonomo percorso normativo previsto per il ricorso cautelare. Di fatto, non si può fare a meno di notare che le stesse Sezioni Unite, con riferimento alla richiesta di riesame, avevano denunciato come tale argomento peccasse di

illogicità e contraddittorietà, in quanto, al fine di assicurare la rapidità procedimentale, si finiva per rendere più difficoltosa, per la difesa, la presentazione del ricorso considerato il termine contenuto di dieci giorni, e dunque per realizzare una compressione di quel diritto che proprio le ragioni di urgenza cercano di attuare.

Appare pertanto discutibile il fatto che i giudici di legittimità, dopo aver precedentemente constatato che le ragioni di semplificazione e celerità non giustificano un siffatto restringimento delle possibilità di tutela, facciano un passo indietro, riportando fedelmente delle argomentazioni già ampiamente confutate in altra sede. Tale ulteriore considerazione, che vorrebbe in tal modo trovare giustificazione ad un'interpretazione rigorosa dello stesso art. 311 c.p.p., non persuade allo stesso modo della prima, più logica, argomentazione riportata, che si assesta nel fondare l'impossibilità di applicare l'art. 582 c.p.p. nel mancato richiamo della norma stessa nell'art. 311 c.p.p..

Per quanto, dunque, le ragioni di urgenza e celerità non sembrerebbero, di fatto, poter essere sufficienti a condurre ad una soluzione che non permetta alle parti private e ai difensori di presentare il ricorso al giudice del luogo in cui si trovano, non sembra allo stesso modo potersi negare il significato preclusivo del mancato rinvio all'art. 582 c.p.p., elemento invece bastevole a determinare l'inapplicabilità della norma nel ricorso cautelare.

Le Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale, aderiscono all'orientamento interpretativo "sostanzialista", ma ribadendo la necessità di rispettare i limiti individuati dal legislatore, limiti che si riflettono appunto nell'interpretazione dell'art. 311 c.p.p.

Di fatto, ciò che accomuna l'orientamento "formalista" e l'orientamento "sostanzialista" enunciati nel corpo del presente commento, è il principio secondo cui le specifiche modalità fissate all'art. 311 c.p.p. costituiscano evidente deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell'impugnazione. Tuttavia, partendo da tale assunto, sono diverse le conclusioni a cui arrivano, in termini di ammissibilità del ricorso, i due indirizzi interpretativi.

Secondo l'orientamento "formalista", di fatto, non è mai suscettibile di sanatoria l'inammissibilità dell'impugnazione conseguente alla presentazione della stessa in una cancelleria diversa rispetto a quella del giudice *a quo*. A tale indirizzo, che rendeva dunque radicalmente impossibile il "recupero" dell'atto, si è poi affiancato un orientamento che rende invece possibile tale recupero: l'ipotesi prospettata da tale interpretazione prevede infatti che l'inammissibilità non si verifichi ove il ricorso, dopo essere stato erroneamente o intenzionalmente depositato presso una cancelleria diversa, venga poi tempestivamente

depositato presso il giudice competente. Un'ipotesi che, in altre parole, decide di porre concreta attenzione al raggiungimento dello scopo dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 311 c.p.p.: se il ricorso risulta essere pervenuto entro dieci giorni alla cancelleria del giudice a quo, non vi è motivo di ritenerlo inammissibile, a prescindere da quanto verificatosi precedentemente. Sta però al ricorrente il rischio che l'atto non venga poi tempestivamente trasmesso al giudice competente. Un rischio a cui non potrà sottrarsi nel momento in cui, consapevolmente o inconsapevolmente, non seguirà le regole di cui all'art. 311 c.p.p..

In definitiva, le Sezioni Unite, nell'aderire all'orientamento "sostanzialista", scelgono una via che si può definire quasi "intermedia" rispetto agli altri due indirizzi prospettati. Entro i limiti descritti dall'art. 311 c.p.p., viene osservato per quanto più possibile il principio del *favor impugnationis*. Le motivazioni offerte dalla pronuncia conducono, dunque, ad una soluzione che "premia" il raggiungimento dell'obiettivo del ricorrente, ma che allo stesso tempo riconosce il contenuto precettivo dell'art. 311 c.p.p..

Una soluzione che sembra, finalmente, aver posto maggiore chiarezza al difficile rapporto regola-eccezione tra l'art. 582 c.p.p. e l'art. 311 c.p.p..

Avv. Fortunato Cicciù

Componente Osservatorio Garanzie procedimentali